



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza N.

65

Data di registrazione

19/10/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE ZTL IN VIA BELLINI, TRATTO COMPRESO TRA VIA ODIERNA E VIA AMENDOLA

AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Area 5 - Servizi Legali e Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Vista la delibera di Giunta Municipale n.125 del 24/09/2021, esecutiva, con la quale è stata istituita la zona a traffico limitato (ZTL) in via Bellini, tratto compreso tra via Odierna e via Amendola;

Preso atto che occorre apportare delle modifiche alla circolazione veicolare limitatamente al periodo di vigenza della Z.T.L. in vigore fino al 30 giugno 2022;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni;

Viste le ordinanze precedentemente emesse per la disciplina della circolazione nel centro urbano;

ORDINA

Istituire i seguenti obblighi divieti e limitazioni:

- Zona a Traffico Limitata in Via Bellini, tratto compreso tra Via Odierna e Via Amendola, valida fino al 30 giugno 2022, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 fino all'orario consentito dal Governo, nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi e comunque non oltre le ore 2:00 del sabato e prefestivi, e ore 1:00 di domenica e festivi;
- Autorizzare l'accesso alla Z.T.L. alle seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli autorizzati al servizio di persone invalide;
 - Polizia, Ambulanze, vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza);
 - Ai residenti all'interno dell'area ove è istituita la Z.T.L.;

INFORMA

All'interno della zona a traffico limitata è permanentemente vietata la circolazione e/o sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli espressamente dei residenti;

Ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. i veicoli non autorizzati alla sosta nell'area Z.T.L. verranno rimossi.

La violazione del divieto di circolazione nella Zona a Traffico Limitato sarà soggetta alla sanzione prevista dall'art. 7 del C.d.S.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale a provvedere ad apporre nelle vie di cui sopra la relativa segnaletica.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 157 del D. L.gs. n. 285/1992;

D E M A N D A

Ai soggetti indicati dall' art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

A V V E R T E

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:

Commissariato di P.S. - CITTA'
Comando Stazione Carabinieri - CITTA'
Ufficio Tecnico SEDE

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Santamaria

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)